

Palermo, 9 dicembre 2024
protocollo n. 36171



Direzione

(segnatura di protocollo in alto)

Oggetto: aggiornamento biennale dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi – circolare.

Allegati: 1

Ai Dirigenti dei Servizi pensioni e previdenza 1 e 2

Al Dirigente dell'Area 1

Sede

E, p.c.:

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'amministrazione del Fondo Pensioni

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di indirizzo e Vigilanza del Fondo pensioni

Al Collegio sindacale del Fondo Pensioni

Al Dirigente del Servizio 5 del Fondo Pensioni

Al Capo di gabinetto della Presidenza della Regione

Al Dirigente generale del Dipartimento della F.P.

Al Servizio 13 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica

Alle OO.SS.

Loro sedi

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, il Decreto direttoriale 436 del 20 novembre 2024 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo; con tale provvedimento viene aggiornata la Tabella A dell'allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi – opportunamente rivalutato con appositi coefficienti parametrati alla dinamica di variazione del Pil - per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata legge.

I coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione nel regime pubblico obbligatorio dal 1° gennaio 2025 presentano una riduzione compresa tra l'1,5% ed il 2,18% a parità di età anagrafica rispetto all'attuale biennio che si conclude al 31 dicembre. Come rileva la stampa specializzata, si tratta del *settimo* aggiornamento dall'introduzione del sistema contributivo con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016, nel 2019, nel 2021 e nel 2023) ed avrà effetto per quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2026.

Come è noto, nel sistema contributivo, la pensione si calcola dalla moltiplicazione della retribuzione pensionabile annua per l'aliquota di computo (33% per i lavoratori dipendenti). La somma così accantonata è rivalutata per il coefficiente di capitalizzazione legato all'andamento del prodotto interno lordo dell'ultimo quinquennio (cfr Lettera circolare prot. 35383 del

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*

Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



2.12.2024). La somma così rivalutata viene tradotta in pensione attraverso i coefficienti di trasformazione aggiornati ogni biennio a seconda dell'aspettativa di vita Istat.

I coefficienti, sono legati all'età anagrafica del lavoratore al momento della decorrenza della pensione: sono più alti, e quindi traducono in pensione una quota superiore di montante contributivo, quanto maggiore è l'età del lavoratore perché minore sarà la sua speranza di vita residua. I coefficienti sono calcolati per legge a decorrere dal 57° anno sino al 71° anno. Per chi va in pensione prima del 57° anno di età (es. assegno di invalidità) si applica il coefficiente valido per un individuo di 57 anni.

Tutte le precedenti revisioni, ad eccezione del 2022 che ha scontato gli effetti della pandemia, sono state negative ed hanno prodotto un graduale abbattimento dei rendimenti (segno di un progressivo miglioramento della speranza di vita). Il nuovo aggiornamento torna negativo e determinerà una riduzione dei parametri tra l'1,55% in corrispondenza del 57° anno, ed il 2,18% in corrispondenza del 71° anno di età rispetto agli attuali valori. In valore assoluto il coefficiente, all'età di 71 anni, si riduce di 0,145. In pratica un montante contributivo di 300 mila euro che al 31.12.2024 vale in pensione, all'età di 67 anni, 17.169 euro, dal 1° gennaio 2025 si riduce di 345 euro annui in corrispondenza della medesima età anagrafica.

Nella tavola sottostante, estratta dal sito pensionioggi.it, il riepilogo dei coefficienti vigenti:

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo L. 335/95								
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anno di decorrenza della pensione							
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024	2025-2026
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%	4,204%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%	4,308%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%	4,493%	4,419%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%	4,536%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%	4,661%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%	4,795%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%	4,936%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%	5,088%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%	5,250%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%	5,423%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%	5,608%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%	5,808%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%	6,024%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%	6,258%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%	6,655%	6,510%

PensioniOggi.it

Nel sistema contributivo i coefficienti trovano applicazione nei confronti:

- Dei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995;
- Dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che optano per la liquidazione della pensione con il sistema interamente contributivo;
- Dei lavoratori nel sistema misto, cioè che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, sono soggetti al calcolo contributivo solo a decorrere dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 alla decorrenza della pensione;
- Dei lavoratori nel sistema misto 2012, cioè che hanno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, sono soggetti al calcolo contributivo solo a decorrere dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 alla decorrenza della pensione;

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Non ci sono effetti, invece, per quanto riguarda i soggetti con decorrenza della pensione compresa entro il 31 dicembre 2024. Per i dipendenti regionali di contratto 1 la decorrenza del sistema contributivo soggiace alla disciplina propria di questa platea ad esaurimento. Per i dipendenti di contratto 2 trova integrale applicazione il sistema descritto nella presente circolare.

Distinti saluti

Il Direttore generale
(Nasca)

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA

